Consiglio Nazionale del Notariato

Studio n. 67-2026/A

LE AUTORIZZAZIONI AL COMPIMENTO DI ATTI NEGOZIALI DA PARTE DI MINORI STRANIERI O RESIDENTI ALL'ESTERO

di Daniela Boggiali

(Approvato dalla Commissione Affari Europei ed Internazionali e dalla Commissione Studi Internazionali l'11.06.2026)

Abstract

Lo studio individua i criteri per determinare la legge regolatrice delle misure di protezione e l'autorità competente ad emanarle nell'ipotesi in cui un minore straniero o residente all'estero sia chiamato a compiere atti negoziali quali l'accettazione di un'eredità, la rinuncia alla stessa, l'acquisto o la vendita di beni. Si illustrano, pertanto, le fonti di diritto internazionale privato in materia di misure di protezione dei minori e la loro applicazione a seconda che il minore sia residente in un Paese UE o extra UE che abbia aderito o meno alla Convenzione dell'Aja del 1996. Si esaminano, infine, il rapporto tra legge regolatrice delle misure di protezione e legge regolatrice della successione alla quale è chiamato il minore, nonché le ipotesi in cui sussiste, eventualmente, la competenza del notaio al rilascio della prescritta autorizzazione.

Sommario. 1. Le fonti di diritto internazionale privato in materia di misure di protezione dei minori - 2. Minore residente in Italia o in altro Paese dell'Unione Europea - 3. Minore residente in paese extra-UE che ha aderito alla Convenzione dell'Aja del 1996 - 4. Minore residente in paese extra-UE che non ha aderito alla Convenzione dell'Aja del 1996 - 5. Rapporto tra legge regolatrice delle misure di protezione e legge regolatrice della successione alla quale è chiamato il minore - 6. Individuazione del giudice territorialmente competente e competenza notarile.

1. Le fonti di diritto internazionale privato in materia di misure di protezione dei minori

I criteri per l'individuazione dell'autorità competente e della legge regolatrice delle misure di protezione dei soggetti incapaci minori d'età sono rinvenibili in tre distinte fonti che sono, in ordine cronologico:

1. l'art. 42 l. 31 maggio 1995, n. 218, contenente un richiamo alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961;
2. la Convenzione dell'Aja, del 19 ottobre 1996, ratificata con l. 18 giugno 2015, n. 101 ed entrata in vigore il 1° gennaio 2016, che nei rapporti tra Stati contraenti ha sostituito la precedente Convenzione del 1961;
3. il Reg. (CE) 25 giugno 2019, n. 2019/1111/UE, entrato in vigore il 1° agosto 2022 e che sostituisce il precedente Reg. (CE) 27 novembre 2003 n. 2201/2003.

Tale ordine cronologico risulta, tuttavia, esattamente inverso al grado in cui ciascuno di tali provvedimenti si colloca nella gerarchia delle fonti: laddove, infatti, si tenga conto del rango posseduto da ciascuna delle citate fonti e delle disposizioni di coordinamento in esse contenute, il primo posto spetta al Regolamento Europeo 1111/2019, il secondo alla Convenzione dell'Aja del 1996, mentre il terzo è, infine, occupato dalla legge 218/1995.

Come si vedrà, il criterio per stabilire la fonte di diritto internazionale privato applicabile al singolo caso di specie è dato non dalla nazionalità del minore, bensì dal luogo di residenza dello stesso e, quindi:

1. se il minore risiede in un Paese UE, Italia compresa, troverà applicazione il Reg. 1111/2019 indipendentemente dalla nazionalità di questo (anche, quindi, se cittadino extra UE);
2. se il minore risiede in un Paese extra UE, bisogna verificare se lo Stato di residenza del minore abbia o meno ratificato la Convenzione dell'Aja del 1996. In caso affermativo, trova applicazione detta convenzione; altrimenti, si dovrà fare applicazione dei criteri di collegamento contenuti nell'art. 42 l. 218/1995 che, come anticipato, rinvia a sua volta a quelli contenuti nella Convenzione dell'Aja del 1961.

2. Minore residente in Italia o in altro Paese dell'Unione Europea

Ove il minore risieda in un Paese dell'Unione Europea, viene in rilievo il Regolamento 2019/1111, il quale si applica, in via generale, alle materie civili relative, fra l'altro (art. 1, comma 1, *lett. b)*) *all'attribuzione, all'esercizio, alla delega, alla revoca totale o parziale della responsabilità genitoriale*, nel cui ambito rientrano anche (art. 1, comma 2, *lett. e)*) *i provvedimenti di protezione del minore legati all'amministrazione, alla conservazione o all'alienazione dei beni del minore*.

Detto regolamento reca norme (gli artt. 95 e 97) che disciplinano i rapporti tra la normativa europea e le Convenzioni dell'Aja del 1961 e del 1996 sempre, ovviamente, nella prospettiva della competenza giurisdizionale.

Per la prima, il Regolamento prevede che nei rapporti tra gli Stati che ne sono parti, «il presente regolamento prevale sulle convenzioni seguenti, nella misura in cui queste riguardino materie da esso disciplinate: a) convenzione dell'Aia, del 5 ottobre 1961, sulla competenza delle autorità e sulla legge applicabile in materia di protezione dei minori (…)» (art. 95).

Per la seconda, dispone che «1. Nelle relazioni con la convenzione dell'Aia del 1996 il presente regolamento si applica:

a) fatto salvo il paragrafo 2 del presente articolo, se il minore in questione ha la residenza abituale nel territorio di uno Stato membro;

b) per quanto riguarda il riconoscimento e l'esecuzione di una decisione emessa da un'autorità giurisdizionale di uno Stato membro nel territorio di un altro Stato membro, anche se il minore risiede abitualmente nel territorio di uno Stato che è parte contraente di detta convenzione e in cui non si applica il presente regolamento.

2. In deroga al paragrafo 1,

a) se le parti hanno convenuto la competenza di un'autorità giurisdizionale di uno Stato parte della convenzione dell'Aia del 1996 in cui non si applica il presente regolamento, si applica l'articolo 10 di tale convenzione;

b) in relazione al trasferimento di competenza tra un'autorità giurisdizionale di uno Stato membro e un'autorità giurisdizionale di uno Stato parte della convenzione dell'Aia del 1996 in cui non si applica il presente regolamento, si applicano gli articoli 8 e 9 di tale convenzione;

c) se dinanzi a un'autorità giurisdizionale di uno Stato parte della convenzione dell'Aia del 1996 in cui non si applica il presente regolamento è pendente un procedimento in materia di responsabilità genitoriale nel momento in cui l'autorità giurisdizionale di uno Stato membro è investita di un procedimento riguardante lo stesso minore e il medesimo oggetto, si applica l'articolo 13 di tale convenzione» (art. 97).

In altre parole, la Convenzione del 1996 si applica nel caso in cui il minore non abbia la sua residenza abituale nel territorio di uno Stato membro; ove il minore risieda in uno Stato membro, la Convenzione del 1996 potrebbe trovare applicazione:

1. in presenza di accordi sulla competenza di un'autorità giurisdizionale di uno Stato parte della convenzione dell'Aia del 1996;
2. o in caso di procedimenti pendenti dinanzi alla predetta autorità.

Ciò posto, il criterio generale di competenza è contenuto nell'art. 7 Reg. 2019/1111, ai sensi del quale «Le autorità giurisdizionali di uno Stato membro sono competenti per le domande relative alla responsabilità genitoriale su un minore se il minore risiede abitualmente in quello Stato membro alla data in cui sono adite».

Se, quindi, il minore risiede in Italia, indipendentemente dalla sua nazionalità (anche se di altro Stato membro o extra UE) la competenza giurisdizionale, ai sensi del Regolamento, dovrebbe spettare all'autorità italiana; in caso di minore residente in altro Stato membro, sarà competente l'autorità di tale Stato.

Il criterio generale contenuto nell'art. 7 Reg. 1111/2019 va, poi, integrato con la previsione dell'art. 10 Reg. 2019/1111, il quale dispone quante segue:

«1. Le autorità giurisdizionali di uno Stato membro hanno competenza in materia di responsabilità genitoriale se ricorrono le condizioni seguenti:

a) il minore ha un legame sostanziale con quello Stato membro, in particolare perché:

i) almeno uno dei titolari della responsabilità genitoriale vi risiede abitualmente;

ii) in tale Stato membro si trovava la precedente residenza abituale del minore; o

iii) il minore è cittadino di quello Stato;

b) le parti e qualsiasi altro titolare della responsabilità genitoriale hanno:

i) liberamente convenuto la competenza giurisdizionale al più tardi alla data in cui è adita l'autorità giurisdizionale; o

ii) accettato espressamente la competenza giurisdizionale nel corso del procedimento e l'autorità giurisdizionale si è assicurata che tutte le parti siano informate del loro diritto di non accettare la competenza; e

c) l'esercizio della competenza giurisdizionale è conforme all'interesse superiore del minore.

2. L'accordo di scelta del foro ai sensi paragrafo 1, lettera b), punto i), ha forma scritta, è datato e firmato dalle parti o è messo agli atti dell'autorità giurisdizionale conformemente al diritto e alle procedure nazionali. Qualsiasi comunicazione elettronica che consenta una registrazione

durevole dell'accordo è equivalente alla forma scritta. Coloro che diventano parte del procedimento dopo che è stata adita l'autorità giurisdizionale possono esprimere il loro accordo dopo che essa è stata adita. In mancanza di una loro contestazione, il loro accordo è considerato implicito».

Al ricorrere, quindi, dei presupposti contemplati nella predetta norma, è possibile adire l'autorità di uno Stato membro diverso da quello del luogo di residenza abituale del minore (ad esempio, in caso minore italiano residente in Francia è possibile adire volontariamente l'autorità italiana).

Infine, esiste un'ulteriore deroga alla competenza dell'autorità del luogo di residenza del minore è rinvenibile, nell'ipotesi in cui l'atto che il minore intende compiere concerna una successione di competenza di altra autorità di Stato membro dell'Unione Europea.

L'art. 16, par. 3, Reg. 2019/1111, stabilisce, infatti, quanto segue: «Qualora la validità di un atto giuridico compiuto o da compiere per conto di un minore nel quadro di un procedimento successorio dinanzi a un'autorità giurisdizionale di uno Stato membro richieda l'autorizzazione o l'approvazione di un'autorità giurisdizionale, un'autorità giurisdizionale di quello Stato membro può decidere di autorizzare o approvare tale atto giuridico anche se non è competente ai sensi del presente regolamento».

Tale disposizione consente eccezionalmente al giudice della successione di adottare una misura di protezione anche se tale autorità non è competente in base al regolamento; in particolare, in base al *considerando* 33, «l'espressione "atto giuridico" dovrebbe includere, per esempio, l'accettazione o il rifiuto della successione oppure un accordo tra le parti sulla divisione o la ripartizione dell'eredità».

Si è, inoltre, rilevato che «grazie a tale norma, che permette una scissione nelle competenze degli organi giurisdizionali non prevista in passato, il giudice competente in materia di successioni potrebbe decidere sull'autorizzazione di atti da parte del minore come, ad esempio, la disposizione di beni ereditari, questione che, invece, in passato, spettava in ogni caso all'organo giurisdizionale competente ai sensi del regolamento Bruxelles II*bis*»[1].

Aderendo a tale interpretazione, ne conseguirebbe che in caso di successione regolata dalla legge italiana devoluta a minore, indipendentemente dal Paese di residenza di questo il giudice italiano competente in materia di successione può sostituirsi al giudice del luogo di residenza del

[1] CASTELLANETA, *Ultime dall'Europa. L'entrata in vigore del regolamento UE n. 2019/1111 e gli aspetti di interesse notarile*, in *CNN Notizie* del 14 settembre 2022.

minore nel rilascio delle autorizzazioni eventualmente richieste dalla legge dello Stato di residenza per accettare o rinunciare all'eredità o per vendere i beni ereditari[2].

Deve, peraltro, segnalarsi che il dato testuale dell'art. 16 par. 3 Reg. 1111/2019 sembra alludere alla presenza di un procedimento già pendente al momento della presentazione dell'istanza di autorizzazione: in tal senso potrebbe interpretarsi l'espressione "nel quadro di un procedimento successorio dinanzi a un'autorità giurisdizionale di uno Stato membro" in esso contenuta. Ove si aderisse a tale interpretazione restrittiva, il ricorso alla competenza del giudice della successione sarebbe limitato ai soli casi in cui risulti pendente uno specifico procedimento in materia ereditaria[3].

Infine, una volta individuata l'autorità competente, il regolamento europeo non disciplina la legge applicabile, limitandosi a suggerire, nel *considerando* 93, che «La legge applicabile in materia di responsabilità genitoriale dovrebbe essere determinata conformemente alle disposizioni del capitolo III della convenzione dell'Aia del 1996».

Come meglio approfondito nel successivo paragrafo 3, poiché l'Italia ha aderito alla Convenzione dell'Aja del 1996, ove il Paese UE di residenza del minore abbia anch'esso ratificato tale Convenzione, troveranno applicazione i criteri di collegamento in essa stabiliti e, in particolare, l'art. 15, in base al quale le autorità individuate come competenti secondo i criteri della Convenzione "applicano la propria legge". Per effetto, quindi, del combinato disposto delle previsioni del Reg. 1111/2019 e dell'art. 15 della Convenzione del 1996, ne dovrebbe conseguire che l'autorità - competente ad adottare le misure di protezione del minore sulla base del Reg. 1111/2019 - applicherà a tali misure quanto previsto dalla propria legge nazionale, in conformità a quanto

[2] In tal senso, PAPPA MONTEFORTE, *Eredità "internazionali". Il regime delle autorizzazioni dei minori "*in potestate", in *Notariato*, 2025, 44 ss.

[3] È stato sottolineato (così KAKOS, *Parental Responsibility Affairs under regulation (EU) 1111/2019 with some Aspects of the Greek Civil Code*, in *Evrigenis Yearbook of International & European Law*, 2/2020, 149 ss. Spec. 163) come l'art. 16, dedicato alle questioni incidentali, costituisca una novità nel panorama dei regolamenti europei in materia di protezione dei minori introdotta come conseguenza alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea nel caso Matoušková C-404/14, ove il giudice dinanzi al quale pendeva un procedimento relativo ad una divisione ereditaria si era dichiarato incompetente ad autorizzare l'accordo divisionale tra coeredi per conto di un minore. Per un commento alla norma, v. LUPOI, *La rifusione del regolamento Bruxelles II* bis *in materia matrimoniale e di responsabilità genitoriale: le norme sulla giurisdizione*, in *Le pagine dell'aula civile*, 1/2020, 50 ss. Spec. 59; MANKOWSKI, sub *art. 16*, in MAGNUS – MANKOWSKI, *European Commentaries on Private International Law, IV, Brussels IIter Regulation*, Köln, 2023, 226 ss.

sancito dall'art. 15 della Convenzione del 1996[4]. Peraltro, pare opportuno precisare che poiché la competenza all'adozione delle misure deve essere stabilita in base ai criteri dettati dal Reg. 1111/2019, risulta irrilevante – nei rapporti tra Paesi UE – la circostanza che l'Italia si sia avvalsa della facoltà concessa dall'art. 55 della stessa, riservandosi la competenza delle proprie autorità ad adottare misure volte alla protezione dei beni di un minore che si trovino sul suo territorio. Se, infatti, nei rapporti tra Stati UE la competenza deve essere stabilita sulla base dei criteri del Reg. 1111/2019, non dovrebbe operare il criterio della competenza del giudice italiano rispetto alle misure di protezione concernenti i beni del minore siti in Italia ai sensi dell'art. 55 della Convenzione del 1996, a differenza di quanto si vedrà, invece, nel successivo paragrafo 3 per l'ipotesi di minore residente in Paese aderente alla Convenzione del 1996 ma extra UE.

Ove, poi, il minore risieda in un Paese UE che non ha aderito alla Convenzione dell'Aja del 1996, la legge regolatrice delle misure di protezione va, invece, individuata secondo i criteri dettati dall'art. 42, l. 218/1995, che a sua volta prevede l'applicazione della Convenzione dell'Aja del 1961, rinviandosi per il relativo esame alle considerazioni formulate nel successivo paragrafo 4.

3. Minore residente in paese extra-UE che ha aderito alla Convenzione dell'Aja del 1996

Dal 1° gennaio 2016 è entrata in vigore, anche per l'Italia, la Convenzione dell'Aja del 19 ottobre 1996, che in via generale è ispirata allo stesso criterio della residenza del minore adottato dalla Convenzione del 1961, ma con un'importante eccezione rispetto ai beni presenti sul territorio italiano[5].

Se, allora, il minore risiede in un Paese extra europeo che abbia ratificato la Convenzione dell'Aja del 1996 (è il caso, ad esempio, dell'Albania, ove la Convenzione è entrata in vigore il 1° aprile 2007; dell'Australia, nella quale la Convenzione è in vigore dal 1° agosto 2003; di Cuba, che l'ha ratificata con legge 20 febbraio 2017, entrata in vigore il 1° dicembre 2017; della Federazione Russa, nella quale la Convenzione è in vigore dal 1° giugno 2013; del Principato di Monaco, ove la Convenzione è in vigore dal 1° gennaio 2002; del Regno Unito nel quale la Convenzione è in vigore dal 1° novembre 2012; della Svizzera, nella quale la Convenzione è in vigore dal 1° luglio 2009;

[4] Principio recepito da Trib. Verona sez. I, 12 febbraio 2024, n. 363; Trib. Siena, 13 maggio 2022, n. 424; Trib. Torino sez. VII, 30 aprile 2022, n. 1870; Trib. Torino sez. VII, 08 febbraio 2022, n. 468; Trib. Novara sez. I, 4 ottobre 2021, n. 620; App. Reggio Calabria, 4 maggio 2020, n. 7.

[5] Sul punto, v. FRANZINA, *La ratifica italiana della Convenzione dell'Aja del 1996 sulla protezione dei minori* in *aldricus.com*.

dell'Ucraina, che l'ha ratificata con legge 3 aprile 2007, entrata in vigore il 1° febbraio 2008: cfr. il sito ufficiale della Convenzione dell'Aja, www.hcch.net), quest'ultima prevale rispetto alla Convenzione del 1961.

Occorre, infatti, considerare che, ai sensi dell'art. 2 l. 218/1995 le disposizioni in contenute in tale legge non possono pregiudicare l'applicazione delle convenzioni internazionali in vigore per l'Italia, con la conseguenza che nei confronti dei Paesi nei quali la Convenzione del 1996 è in vigore opera l'art. 51 della Convenzione, il quale dispone che «Nei rapporti fra gli Stati contraenti, la presente convenzione sostituisce la convenzione del 5 ottobre 1961 sulla competenza delle autorità e la legge applicabile in materia di protezione dei minori e la convenzione per regolare la tutela dei minorenni, firmata a L'Aja il 12 giugno 1902, fermo restando il riconoscimento delle misure adottate secondo la convenzione del 5 ottobre 1961 prima citata».

Sicché, proprio in forza dell'art. 51 della Convenzione del 1996, non dovrebbero residuare dubbi in ordine alla sua applicabilità laddove la vicenda coinvolga Stati entrambi contraenti e per i quali la Convenzione è ormai in vigore, a prescindere, quindi, dai richiami di cui all'art. 42 l. 218/1995 alla Convenzione del 1961.

Per ciò che concerne il criterio di collegamento generale, dopo aver stabilito, all'art. 5, che «le autorità, sia giudiziarie che amministrative, dello Stato contraente di residenza abituale del minore sono competenti ad adottare misure tendenti alla protezione della sua persona o dei suoi beni», l'art. 15 della Convenzione del 1996 dispone quanto segue: «1. Nell'esercizio della competenza loro attribuita dalle disposizioni del capitolo II, le autorità degli Stati contraenti applicano la propria legge. 2. Tuttavia, nella misura in cui la protezione della persona o dei beni del minore lo richieda, esse possono eccezionalmente applicare o prendere in considerazione la legge di un altro Stato col quale la situazione presenti uno stretto legame. 3. In caso di trasferimento della residenza abituale del minore in un altro Stato contraente, a partire dal momento in cui è sopravvenuto il cambio è la legge di quest'altro Stato che regola le condizioni di applicazione delle misure adottate nello Stato di precedente abituale residenza».

Dunque, la Convenzione del 1996 attribuisce la competenza alle autorità del luogo di residenza abituale del minore e prevede l'applicazione della legge di tale Stato.

Sennonché l'Italia, in sede di ratifica della Convenzione del 1996, si è avvalsa della facoltà concessa dall'art. 55 della Convenzione, (uno Stato contraente può riservarsi la competenza delle sue autorità ad adottare misure volte alla protezione dei beni di un minore che si trovino sul suo territorio e di non riconoscere una responsabilità genitoriale o una misura che potrebbe essere

incompatibile con una misura adottata dalle sue autorità riguardo a tali beni) riservandosi la competenza delle proprie autorità in merito all'adozione di misure volte alla protezione dei beni di un minore che si trovino sul territorio italiano, nonché il diritto di non riconoscere una responsabilità genitoriale o una misura che potrebbe essere incompatibile con una misura adottata dalle sue autorità riguardo a tali beni (cfr. il sito ufficiale della Convenzione dell'Aja, www.hcch.net).

Conseguentemente, in caso di minore residente in un Paese aderente alla Convenzione del 1996, per i beni siti in Italia, sussiste la giurisdizione del giudice italiano, che applicherà la legge italiana.

4. Minore residente in paese extra-UE che non ha aderito alla Convenzione dell'Aja del 1996

In caso di minore residente in paese extra-UE che non ha aderito alla Convenzione dell'Aja del 1996, trova applicazione l'art. 42 l. 31 maggio 1995, n. 218, che contiene un rinvio alla Convenzione dell'Aja del 1961.

Tale norma deve ritenersi ancora in vigore nonostante l'adozione di regolamenti europei in materia di protezione dei minori. Non vale, infatti, per tale disposizione quanto per esempio affermato per gli artt. 30 (in materia di rapporti patrimoniali tra coniugi), 46 (in materia di successioni a causa di morte) e 57 (in materia di obbligazioni contrattuali) della l. 218/1995, che si ritengono sostituiti dai regolamenti europei successivamente adottati (Reg. (CE) 24 giugno 2016, n. 2016/1103, che attua la cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni rispettivamente in materia di regimi patrimoniali tra coniugi; Reg. (CE) 4 luglio 2012, n. 650/2012 relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e all'accettazione e all'esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo; Reg. (CE) 17 giugno 2008, n. 593/2008 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali[6].

Ciò in quanto nessuno dei regolamenti europei in materia di protezione dei minori (né, ad esempio, il precedente Reg. 2201/2003, né quello attualmente in vigore, il reg. 2019/1111) contiene

[6] Sul tema si rinvia a DAMASCELLI, *La legge applicabile ai rapporti patrimoniali tra coniugi, uniti civilmente e conviventi di fatto nel diritto internazionale privato italiano ed europeo*, in *Riv. Dir. Int.*, 2017, 1103 ss., spec. 1109; BOGGIALI – RUOTOLO, *La legge applicabile ai regimi patrimoniali tra coniugi e agli effetti patrimoniali delle unioni registrate nei Regolamenti europei (CE) 24 giugno 2016, n. 2016/1103 e n. 2016/1104*, in *CNN Notizie* del 18 gennaio 2018; DAMASCELLI, *Diritto internazionale privato delle successioni a causa di morte*, Milano, 2013, 3.

una clausola di applicazione universale analoga a quelle presenti nei regolamenti in materia di successioni, regimi patrimoniali e obbligazioni contrattuali, con le quali si dispone che la legge in essi designata come applicabile si applica anche ove non sia quella di uno Stato membro, con conseguente disapplicazione dei criteri di collegamento contenuti nella l. 218/1995.

I regolamenti, dunque, prevalgono sulla normativa nazionale soltanto in caso di minore abitualmente residente in uno degli Stati membri dell'Unione Europea[7].

Ciò posto, l'art. 42, l. 218/1995 stabilisce che la protezione dei minori è in ogni caso regolata dalla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961, sulla competenza delle autorità e sulla legge applicabile in materia di protezione dei minori, resa esecutiva con la legge 24 ottobre 1980, n. 742. Le disposizioni della Convenzione si applicano anche alle persone considerate minori soltanto dalla loro legge nazionale, nonché alle persone la cui residenza abituale non si trova in uno degli Stati contraenti.

I criteri di collegamento sanciti negli artt. 1 e 2 della Convenzione dell'Aja del 1961 in materia di protezione dei minori attribuiscono la competenza ad adottare le misure tendenti alla protezione della persona o dei beni del minore alle autorità, sia giudiziarie che amministrative, dello Stato di residenza abituale del minore stesso.

Le autorità del luogo di residenza del minore adottano le misure previste dalla loro legislazione interna. Tale legislazione stabilisce le condizioni di istituzione, modifica e cessazione di dette misure, e regola egualmente i loro fini sia per quel che concerne i rapporti fra il minore e le persone o istituzioni che lo hanno a carico, sia nei confronti dei terzi.

In sostanza, la Convenzione del 1961 stabilisce criteri per l'individuazione sia dell'autorità competente che della legge applicabile: in base a tali criteri, se la residenza abituale del minore è fissata in uno stato estero, sarebbero le autorità di quest'ultimo Stato ad adottare le misure di protezione previste dalla loro legislazione interna.

Il rinvio dell'art. 42 l. 218/1995 alla Convenzione del 1961 ha sollevato, poi, l'ulteriore questione della possibile sostituzione di tale Convenzione con quella del 1996 stante la previsione di cui all'art. 51 della Convenzione del 1996 che, come in precedenza rilevato, dispone che «Nei rapporti fra gli Stati contraenti, la presente convenzione sostituisce la convenzione del 5 ottobre 1961 sulla competenza delle autorità e la legge applicabile in materia di protezione dei minori e la

[7] Così, relativamente al Reg. 2201/2003, MARCOZ, *L'intervento in atto di minori italiani residenti all'estero*, in *Studi e materiali*, 2008, 303 ss., spec. 306; SALERNO CARDILLO, *Regolamento comunitario 2201/2003 detto "Bruxelles II bis". Prime note di interesse notarile in materia di "responsabilità genitoriale"*, in *Studi e materiali*, 2005, 662 ss., spec. 663.

convenzione per regolare la tutela dei minorenni, firmata a L'Aja il 12 giugno 1902, fermo restando il riconoscimento delle misure adottate secondo la convenzione del 5 ottobre 1961 prima citata».

Trattasi, tuttavia, di sostituzione che riguarda esclusivamente i rapporti tra Stati aderenti alla Convenzione del 1996: ove, quindi, il minore risieda in un Paese nel quale non è in vigore la Convenzione del 1996 (è il caso, ad esempio, degli Stati Uniti, che pur avendovi aderito in data 22 ottobre 2010, non l'hanno ancora ratificata), non opera la regola della sostituzione della Convenzione del 1961 con quella del 1996. Dal tenore letterale dell'art. 51 si evince, infatti, che tale sostituzione si verifica solo nei rapporti tra Stati contraenti.

Conseguentemente, la Convenzione del 1961 torna applicabile in forza del rinvio recettizio operato dall'art. 42, n. 2, ultima parte, della legge 218, nell'ipotesi in cui il minore abbia la propria residenza abituale in uno degli Stati non aderenti a quella del 1996, perché essa è espressamente dichiarata applicabile dalla regola di diritto internazionale privato applicabile alla fattispecie in esame[8].

Si segnala, peraltro, l'esistenza di una tesi secondo cui il rinvio alla Convenzione del 1961, contenuto nell'art. 42 l. 218/1995, avrebbe carattere formale e non recettizio, con la conseguenza che, nonostante il legislatore non sia intervenuto a modificare il testo dell'art. 42 l. 218/1995, il rinvio in esso contenuto debba intendersi alla Convenzione del 1996 e non già a quella del 1961: in tal senso si esprime, esplicitamente, una pronuncia della Corte di Cassazione, ove si afferma che «l'individuazione del giudice competente a giudicare in ordine alla declaratoria di decadenza dalla responsabilità genitoriale va effettuata al lume dei precetti posti dalla nuova disciplina, essendo il rinvio operato dalla L. n. 218 del 1995, art. 42, all'evidenza, di natura non già recettizia, bensì formale»[9].

Deve, tuttavia, segnalarsi come a ben vedere tale pronuncia riguardi i rapporti con un Paese,

---

[8] DAMASCELLI, *L'entrata in vigore della convenzione dell'Aia del 19 ottobre 1996 sulla responsabilità genitoriale e la protezione dei minori. Esame dei rapporti tra fonti interne e internazionali in materia*, Segnalazione novità normativa, in *CNN Notizie* del 18 febbraio 2016; PAPPA MONTEFORTE, *Eredità "internazionali". Il regime delle autorizzazioni dei minori "*in potestate", in *Notariato*, 2025, 44 ss.

[9] Cass. 13 dicembre 2018, n. 32359. In dottrina, aderiscono a tale interpretazione ARMELLINI - BAREL, *Diritto internazionale privato*, Milano, 2022, 172, secondo cui il rinvio effettuato dall'art. 42 della legge n. 218/1995 alla convenzione del 1961 «è superato, in quanto la convenzione del 1996 ha efficacia erga omnes, ossia si applica proprio vigore anche se le norme di conflitto designano la legge di uno Stato non contraente (art. 20)»; CONETTI – TONOLO - VISMARA, *Manuale di diritto internazionale privato*, 2017, 203 ss., secondo cui la convenzione del 1961 è stata sostituita dalla Convenzione dell'Aja del 1996, in quanto il rinvio dell'art. 42 della legge n. 218/1995 «ha perso efficacia dal 1° gennaio 2016»; TERRIZZI, *Diritto internazionale privato e protezione dei minori: riflessioni a margine della riforma della volontaria giurisdizione*, in *Riv. dir.int. priv. proc.*, 2024, 106 ss.

quale il Principato di Monaco, aderente anche alla Convenzione del 1996 e, pertanto, nel caso all'esame dei giudici detta Convenzione risulta applicabile non in ragione di un presunto carattere formale del rinvio contenuto nell'art. 42 l. 218/1995, quanto piuttosto in forza delle previsioni contenute negli artt. 51 della Convenzione del 1996 e 2 l. 218/1995, secondo quanto già evidenziato nel precedente paragrafo 3.

Tant'è che in diverse altre pronunce la giurisprudenza di legittimità ha fatto applicazione – nei rapporti con Paesi extra UE non aderenti alla Convenzione del 1996 – delle disposizioni contenute nella Convenzione del 1961[10], mentre tutti gli altri provvedimenti in cui si afferma la sostituzione della Convenzione del 1961 con quella del 1996 riguardano fattispecie concernenti Paesi aderenti alla Convenzione del 1996 e per i quali detta Convenzione ha effettivamente sostituito quella del 1961 ai sensi degli artt. 51 della Convenzione del 1996 e 2 l. 218/1995, indipendentemente da quanto previsto nell'art. 42 l. 218/1995[11].

Ciò posto, tenuto conto di tale diversità di opinioni, ove si scelga di aderire all'interpretazione più coerente con il dato normativo ne consegue che se il minore risiede in uno Stato non UE e non aderente alla Convenzione del 1996, opererà il criterio di collegamento sancito negli artt. 1 e 2 della Convenzione dell'Aja del 1961 in materia di protezione dei minori (anche se tale Stato non ha aderito nemmeno alla Convenzione del 1961), che attribuisce la competenza ad adottare le misure tendenti alla protezione della persona o dei beni del minore alle autorità, sia giudiziarie che amministrative, dello Stato di residenza abituale del un minore stesso, le quali adottano le misure previste dalla loro legislazione interna.

Pertanto, se la residenza abituale del minore è, ad esempio, fissata negli Stati Uniti, sarebbero le autorità di quest'ultimo Stato ad adottare le misure di protezione previste dalla loro legislazione interna, a prescindere dalla cittadinanza e dal luogo in cui si trovano i beni oggetto del negozio da autorizzare.

Esiste la possibilità di rivolgersi all'autorità italiana al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 9 della Convenzione dell'Aja, il quale stabilisce che «In tutti i casi di urgenza, le autorità di ogni Stato contraente sul territorio del quale si trovano o il minore o dei beni a questo adottano le necessarie

[10] Cass. 23 novembre 2023, n. 32525 relativa ai rapporti con il Canada; Cass. 17 novembre 2021, n. 35110, relativa ai rapporti con la Moldavia e Cass. 14 marzo 2019, n. 7353, relativa ai rapporti con gli Stati Uniti.

[11] È il caso di Cass. 26 giugno 2023, n. 18199, relativa ai rapporti con la Federazione Russa e di Cass. 12 settembre 2019, n. 22828 concernente l'Ucraina, così come di numerose altre pronunce relative, oltre che ai Paesi citati, a Paesi quali l'Albania, la Svizzera o l'Australia, tutti aderenti alla Convenzione del 1996.

misure di protezione. Le misure adottate in applicazione del precedente capoverso cesseranno, salvi i loro effetti definitivi, non appena le autorità competenti ai sensi della presente Convenzione avranno adottato le misure imposte dalla situazione».

5. Rapporto tra legge regolatrice delle misure di protezione e legge regolatrice della successione alla quale è chiamato il minore

Nell'ipotesi di minore chiamato ad accettare o a rinunciare a un'eredità, o a compiere un atto di disposizione relativo a beni ereditari, è estremamente dibattuta la questione del rapporto tra la legge regolatrice della successione e la legge regolatrice delle misure di protezione degli incapaci che, per effetto dei criteri di collegamento adottati dalle fonti di diritto internazionale privato, potrebbero non coincidere[12].

È, quindi, dubbio se, nell'ipotesi in cui l'erede o il beneficiario di una disposizione testamentaria sia un minore, tutte le questioni concernenti l'acquisto a titolo di successione – riguardanti, in particolare, la necessità o meno che l'acquisto debba essere autorizzato e le modalità dell'accettazione, se con o senza beneficio di inventario – siano anch'esse regolate dalla legge applicabile alla successione (determinata secondo quanto previsto dal 650/2012), o se debba piuttosto venire in rilievo la legge regolatrice delle misure di protezione dei soggetti incapaci (che come in precedenza rilevato per i minori d'età sono rinvenibili nell'art. 42 l. 218/1995, che richiama la Convenzione dell'Aja del 1961, nel Reg. 2019/1111 e, infine, nella Convenzione dell'Aja, del 19 ottobre 1996).

In considerazione della portata applicativa dell'art. 23 Reg. 650/2012, che definisce l'ambito di applicazione della legge regolatrice della successione, sebbene la questione rimanga controversa risulta preferibile la tesi secondo cui la legge regolatrice della successione determina anche le modalità con le quali è necessario effettuare l'accettazione dell'eredità e, quindi, in caso di successione regolata dal diritto italiano, il minore d'età è tenuto all'accettazione con beneficio d'inventario, indipendentemente dalla legge generalmente applicabile alle misure di protezione di tale soggetto[13].

---

[12] Sulla questione, in generale, DAMASCELLI, *L'acquisto dell'eredità o del legato da parte dell'incapace: coordinamento tra «statuto successorio» e «statuto di protezione»*, in *Riv. Dir. Int. Priv. Proc.*, 2019, 45 ss., spec. 54.

[13] Risposta a quesito internazionale n. 96-2021/A. *USA (Texas) – PROTEZIONE DI MINORI - accettazione di eredità devoluta a minore e vendita di bene ereditario*, est. BOGGIALI, in *CNN Notizie* del 10 maggio 2022; Risposta a quesito internazionale n. 98-2021/A.

Viceversa, per ciò che concerne il regime delle autorizzazioni prescritte per l'acquisto *mortis causa* da parte di minori (e, quindi, l'autorizzazione ad accettare o rifiutare l'eredità e l'autorizzazione a vendere i beni ereditati dal minore), la competenza e la legge regolatrice di tali misure vanno individuate sulla base dei criteri di collegamento dettati in materia di protezione dei minori in precedenza descritti.

6. Individuazione del giudice territorialmente competente e competenza notarile

Ogni qualvolta il giudice italiano debba rilasciare un'autorizzazione relativa a un minore residente all'estero, si pone il problema di verificare quale sia quello territorialmente competente, a seconda dei casi, al rilascio dell'autorizzazione a compiere gli atti *ex* art. 320 c.c., o al rilascio del parere richiesto dall'art. 747 c.p.c. per la vendita dei beni dell'eredità accettata con beneficio d'inventario.

Si possono al riguardo prospettare due soluzioni alternative: la prima consiste nel ritenere competente il giudice del luogo di ultima residenza in Italia dell'incapace[14]; la seconda consiste nell'applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 33 d.lgs. 3 febbraio 2011, n. 71 (*Ordinamento e funzioni degli uffici consolari*), il quale dispone che «Il capo dell'ufficio consolare esercita nei confronti dei cittadini minorenni, interdetti, emancipati, inabilitati e sottoposti ad amministrazione di sostegno, residenti nella circoscrizione, le funzioni ed i poteri, in materia di tutela, di curatela, di assistenza pubblica e privata, che le leggi dello stato attribuiscono al giudice tutelare». Tale ultimo rilievo consentirebbe di recuperare una competenza anche del Console per il rilascio della relativa autorizzazione.

Non appare, tuttavia, possibile ricorrere alla prima soluzione ove il minore non abbia mai avuto una residenza in Italia, né alla seconda se il minore è cittadino straniero, in quanto l'esercizio delle funzioni di giudice tutelare da parte del console è consentito soltanto nei confronti dei cittadini italiani.

In tali evenienze, la soluzione che, probabilmente, appare più in linea con la disciplina dell'art. 55 della Convenzione, sarebbe quella di rivolgersi al giudice del luogo in cui si trovano i beni, in quanto la riserva di giurisdizione esercitata dall'Italia, nell'eliminare i criteri della nazionalità e

PORTOGALLO – PROTEZIONE DI MINORI – accettazione di eredità devoluta a minore e vendita di bene ereditario, est. BOGGIALI, in *CNN Notizie* dell'8 giugno 2022.

[14] DAMASCELLI, *Ricorso avverso decreto del Tribunale di Brindisi, Sezione di Fasano*, in *Rivista del Notariato*, 2007, 211.

della residenza del minore laddove si tratti di proteggere gli interessi di tali soggetti relativamente a beni siti in Italia, si fonda sulla valorizzazione del principio della *lex rei sitae*. In sostanza, la riserva di giurisdizione *ex* art. 55, introducendo un titolo di giurisdizione fondato sulla localizzazione territoriale dei beni, sembra ancorare l'esigenza di protezione degli interessi del minore al luogo in cui si trovano i beni, a prescindere tanto dalla nazionalità, quanto dal luogo di residenza abituale del minore stesso.

Pertanto, una volta stabilita la sussistenza della giurisdizione italiana, e in assenza di ulteriori criteri di competenza territoriale espressamente previsti dal legislatore, in caso di minore residente all'estero il giudice italiano territorialmente competente al rilascio delle autorizzazioni prescritte dal nostro ordinamento dovrebbe essere quello del luogo in cui si trovano i beni oggetto dell'atto da compiere.

Ove, poi, la vicenda dovesse riguardare non l'atto di disposizione di un determinato bene, ma l'accettazione o la rinuncia a un'eredità, si è suggerita la soluzione di ricorrere al giudice del luogo di apertura della successione[15].

Si tratta, in ogni caso, di una soluzione che – in linea con le esigenze poste alla base della riserva di giurisdizione *ex* art. 55 della Convenzione – sembra presentare il vantaggio di consentire alle autorità del luogo in cui sono situati i beni del minore di assumere direttamente le misure di protezione con efficacia generale e definitiva, senza dover ricorrere all'intervento di altri organi giurisdizionali.

I dubbi interpretativi connessi all'individuazione dell'autorità giudiziaria territorialmente competente al rilascio dell'autorizzazione non sussistono, invece, ove – al ricorrere dei relativi presupposti - si ricorra alla competenza concorrente del notaio *ex* art. 21 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149.

Le disposizioni in esso contenute possono, infatti, trovare applicazione in presenza di elementi di internazionalità (e, quindi, con riferimento a incapaci stranieri o residenti all'estero) allorché le regole di diritto internazionale privato portino ad applicare, alle misure di protezione dell'incapace, la legge italiana e ad individuare l'autorità competente per il loro rilascio in quella italiana[16].

---

[15] PAPPA MONTEFORTE, *Eredità "internazionali". Il regime delle autorizzazioni dei minori "*in potestate", cit., 48; TERRIZZI, *Diritto internazionale privato e protezione dei minori: riflessioni a margine della riforma della volontaria giurisdizione*, cit., 106 ss. In generale, sul tema v. anche CACCAVALE – ZARRA, *La volontaria giurisdizione nel diritto internazionale privato. Lineamenti*, Napoli, 2022, 9 ss.

[16] Così anche PAPPA MONTEFORTE, *Eredità "internazionali". Il regime delle autorizzazioni dei minori "*in potestate", cit., 52.

In tale ipotesi le parti sono libere di rivolgersi a qualunque notaio della Repubblica Italiana - purché sia quello che poi riceve l'atto pubblico o autentica la scrittura privata nei quali interviene il soggetto autorizzato[17] - indipendentemente dai criteri di collegamento adottati dalle fonti di diritto internazionale privato per l'individuazione della legge regolatrice della misura di protezione e dell'autorità competente al suo rilascio.

[17] SANTARCANGELO, *Riforma della Volontaria Giurisdizione*, Assonotailombardia, 2022; Studio processuale *L'autorizzazione notarile nella riforma della volontaria giurisdizione*, estt. FABIANI – PICCOLO, in *CNN Notizie* del 17 febbraio 2023.